



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI SPIN-OFF
PRESSO L'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	3
TITOLO II - FASE ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE.....	5
ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.....	5
ARTICOLO 5 COMMISSIONE SPIN-OFF.....	6
ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DEL PROGETTO.....	6
ARTICOLO 7 COSTITUZIONE DELLO SPIN-OFF	7
TITOLO III - PARTECIPAZIONE ALLO SPIN-OFF	8
ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ	8
ARTICOLO 9 PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	10
ARTICOLO 10 DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	10
ARTICOLO 11 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ	11
ARTICOLO 12 UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ	11
ARTICOLO 13 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	11
ARTICOLO 14 VIGILANZA ED OBBLIGHI D'INFORMAZIONE	12
ARTICOLO 15 RISERVATEZZA	12
ARTICOLO 16 NORME FINALI E TRANSITORIE.....	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

L'Università Europea di Roma, nel rispetto dei propri fini istituzionali, contribuisce a promuovere lo sviluppo e la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, sostenendo e incoraggiando un'attività congiunta di didattica e di ricerca volta alla valorizzazione dei risultati da questa derivanti e alla promozione di attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra l'Università Europea di Roma e il mondo del lavoro. In conformità a tali principi l'Università Europea di Roma favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, originati da proprie attività di ricerca.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di costituzione di Spin-Off e le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dei soci proponenti e dei soci partecipanti (come di seguito definiti), nonché, ricorrendone l'interesse e le condizioni, della stessa Università Europea di Roma.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, le seguenti espressioni, utilizzate sia al singolare che al plurale, hanno il significato qui di seguito loro attribuito.

- **“Università”**: indica l'Università Europea di Roma;
- **“Spin-Off”**: indica un soggetto di diritto privato, costituito sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata alla quale partecipino in qualità di soci l'Università o uno o più dei suoi dipendenti, avente come scopo il trasferimento tecnologico, lo sfruttamento delle attività di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università;
- **“Soci Proponenti”**: indica i dipendenti dell'Università, appartenenti al ruolo del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo, che promuovono una iniziativa di Spin-Off;

- “**Altri Soci**”: indica i soci partecipanti all’iniziativa di Spin-Off diversi dai soci proponenti; per maggiore chiarezza possono rientrare nella categoria altri soci anche i dipendenti, i docenti, e o i collaboratori dell’Università Europea diversi dai soci proponenti.
- “**Soci Partecipanti**”: indica i Soci Proponenti, gli Altri Soci, nonché, ove ne sia prevista la partecipazione, l’Università;
- “**Commissione di Spin-Off**”: indica la Commissione istituita dal Rettore l’Università con il compito di procedere alla valutazione del Progetto di Spin-Off;
- “**Progetto**”: indica il progetto di Spin-Off di volta in volta proposto da uno o più Soci Proponenti.

TITOLO II

FASE ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE DELLO SPIN-OFF

Articolo 4

Presentazione del Progetto

I Soci Proponenti formulano e presentano all'Università il Progetto indicando:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del Progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del Progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei Soci Partecipanti, con la previsione di massima dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-Off;
- g) la natura giuridica dello Spin-Off e l'ammontare del capitale sociale;
- h) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione eventualmente richiesta all'Università;
- i) le norme di funzionamento della società;
- j) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
- k) gli spazi, le attrezzature e i servizi dell'Università ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività;
- l) la durata dell'iniziativa;
- m) il *business plan*.

La proposta di Spin-Off deve essere redatta per iscritto. Alla stessa deve essere allegata la bozza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei contratti di licenza relativi all'utilizzo del logo e del nome dell'Università, della convenzione relativa all'utilizzo di beni e/o servizi dell'Università nonché, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 13, degli accordi concernenti la disciplina della contitolarità della proprietà intellettuale dei risultati raggiunti.

In ogni caso la documentazione deve contenere tutti gli elementi previsti dalle disposizioni normative vigenti in tema di Spin-Off universitari.

Articolo 5

Commissione Spin-Off

Il Progetto è sottoposto al preventivo parere di apposita Commissione di Spin-Off che ne valuta la fattibilità e l'interesse per l'Università sulla base della documentazione presentata dai Soci Proponenti nell'ambito del processo autorizzativo e ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.

La Commissione di Spin-Off è costituita:

- a) dal Rettore o da un suo delegato;
- b) dal Coordinatore Amministrativo;
- c) dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università;
- d) da due altri componenti, esperti nella materia inerente all'oggetto sociale così come descritto nel Progetto.

Articolo 6

Valutazione del Progetto

Ai fini del rilascio del proprio parere, la Commissione di Spin-Off verifica la presenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalla disciplina applicabile in materia di Spin-Off universitari. In particolare, essa valuta il Progetto in base:

- a) al valore scientifico del Progetto e al carattere innovativo dell'attività proposta, avendo precipuo riguardo alle sue qualità tecnologiche;
- b) alla fattibilità dello stesso e alle prospettive concrete di sostenibilità economica così come descritte nel *business plan*;
- c) all'adeguatezza del capitale sociale e dei mezzi propri dello Spin-Off rispetto agli obiettivi prefissati;
- d) alla compatibilità del Progetto con la missione istituzionale dell'Università;
- e) ai profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università.

La Commissione, limitatamente alle ipotesi di partecipazione dell'Università al capitale sociale dello Spin-Off, valuta le proposte di atto costitutivo, di statuto e di patti parasociali.

La Commissione di Spin-Off è inoltre libera di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine di esprimere il proprio parere.

La Commissione di Spin-Off delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Rettore (o del suo delegato).

Il Rettore (o il suo delegato) trasmette il parere della Commissione di Spin-Off ed il Progetto, corredato della documentazione presentata dai Soci Proponenti, al Dipartimento, che successivamente trasmette al Comitato Ordinatore e al Consiglio di Amministrazione dell'Università ai fini delle deliberazioni di rispettiva competenza.

Articolo 7

Costituzione dello Spin-Off

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Ordinatore, delibera sulla proposta di costituzione dello Spin-Off.

Contestualmente all'approvazione della proposta di costituzione vengono approvate le convenzioni che disciplinano i rapporti dello Spin-Off con l'Università.

Il Consiglio di Amministrazione designa altresì i componenti del Consiglio di Amministrazione dello Spin-Off riservati alla nomina dell'Università i quali avranno l'obbligo di rappresentare al Rettore, almeno una volta l'anno, gli sviluppi dell'attività dello Spin-Off.

Alle deliberazioni relative alla costituzione dello Spin-Off non possono partecipare i Soci Proponenti.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALLO SPIN-OFF

Articolo 8

Partecipazione del personale dell'Università

I soci dello Spin-Off che siano dipendenti dell'Università si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-Off e la gestione della società.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che intende partecipare ad uno Spin-Off deve ottenere dall'Università formale autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, all'esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore dello Spin-Off medesimo. Tale autorizzazione può essere concessa a favore di un solo Spin-Off.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-Off ed abbia conseguito l'autorizzazione di cui sopra, può essere nominato componente o presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-Off e può ricevere dallo Spin-Off un'indennità di funzione. Il ruolo di amministratore unico o di amministratore delegato è considerato incompatibile con la permanenza in servizio attivo nell'Università del professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno o di tempo definito.

Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-Off ed abbia conseguito autorizzazione in tal senso dall'Università, può prestare a favore dello Spin-Off la propria attività, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane vigila sul rispetto di tale vincolo. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-Off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda il passaggio a tempo definito o il collocamento in aspettativa secondo la normativa vigente, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-Off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

Il professore e il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano dell'autorizzazione di cui sopra.

I Soci Proponenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo possono svolgere a favore dello Spin-Off attività non retribuita o attività retribuita in base a quanto disposto dal Rettore dell'Università e possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dello Spin-Off, previa autorizzazione del Rettore.

I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-Off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e nel rispetto dei limiti previsti dalla regolamentazione dell'Università sugli assegni di ricerca.

I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-Off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato, fermo restando il limite di reddito previsto dal bando per poter usufruire di una borsa di studio.

L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto sopra, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-Off. Lo Spin-Off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9

Partecipazione dell'Università

Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-Off, l'Università intende favorire:

- a) il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
- b) la possibilità di impiegare per brevi periodi studenti dell'Università da avviare poi con un curriculum potenziato a sbocchi professionali di maggior solidità;
- c) la promozione del sistema di relazioni con il mondo esterno.

In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale dello Spin-Off l'atto costitutivo deve prevedere:

- a) adeguati meccanismi di tutela volti a garantire che la partecipazione dell'Università nel capitale sociale dello Spin-Off non si riduca senza il suo consenso;
- b) adeguate previsioni che subordinino al necessario consenso dell'Università la validità e l'efficacia delle determinazioni degli organi sociali dello Spin-Off su materie rilevanti (quali, a mero titolo di esempio, operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni, emissioni di strumenti finanziari o titoli di debito, assunzione di altre forme di indebitamento, accordi di *joint ventures* con soggetti terzi);
- c) clausole volte a subordinare al necessario consenso dell'Università la validità e l'efficacia del trasferimento a qualunque titolo delle partecipazioni, anche degli Altri Soci, al capitale dello Spin-Off;
- d) clausole che garantiscano all'Università la presenza di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-Off;
- e) clausole volte a prevenire i profili di concorrenzialità rispetto alle attività di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, svolte dall'Università, nonché la risoluzione di conflitti di interesse del professore e/o ricercatore direttamente coinvolto nella società;
- f) adeguati criteri e modalità di uscita dell'Università dalla compagine sociale dello Spin-Off qualora il Progetto non sia più di interesse per l'Università;
- g) particolari forme di garanzia necessarie alla copertura di eventuali perdite derivanti da una gestione che non si sviluppi secondo il piano finanziario presentato ed approvato;

TITOLO IV

MISCELLANEA. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

I soggetti partecipanti allo Spin-Off sono sottoposti alla disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro tra l'Università e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-Off secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori che siano componenti delle commissioni dell'Università in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i componenti del Comitato Ordinatore, il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nello Spin-Off qualora al capitale di quest'ultimo partecipi l'Università.

Lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-Off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università.

Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso lo Spin-Off.

L'Università, attraverso propri delegati, effettua una puntuale vigilanza sul rispetto di tali principi.

I Soci Partecipanti sono sottoposti alla disciplina del conflitto di interessi che può determinarsi nello svolgimento delle attività a favore dello Spin-Off secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare è fatto espresso divieto ai Soci Partecipanti di svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Università. Essi devono comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin-Off.

Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo allo Spin-Off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo Spin-Off.

Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

L'Università verifica periodicamente il rispetto dei suddetti principi.

Articolo 11

Autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo dell'Università

Allo Spin-Off è concesso l'utilizzo della denominazione e dei loghi dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla costituzione dello Spin-Off.

Il contratto di licenza deve prevedere, fra l'altro, che lo Spin-Off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dello stesso. L'Università può in qualunque tempo e per qualsiasi motivo revocare allo Spin-Off la concessione del diritto all'utilizzo della propria denominazione e del proprio logo.

Articolo 12

Utilizzo delle attrezzature e permanenza all'interno delle strutture dell'Università

L'utilizzo degli spazi, delle attrezzature e del personale dell'Università da parte dello Spin-Off deve essere regolato da apposita convenzione.

Lo Spin-Off può usufruire degli spazi, delle attrezzature e del personale dell'Università per una durata di tre anni.

Su richiesta dello Spin-Off, il Rettore può decidere, previo parere favorevole del Comitato Ordinatore e del Consiglio di Amministrazione dell'Università, di prorogare per una sola volta e per non più di tre anni il periodo iniziale di permanenza, fissandone le condizioni attraverso un'apposita convenzione.

Articolo 13

Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-Off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin-Off medesimo, salve le ipotesi in cui:

- a) i risultati della ricerca siano stati in parte generati anteriormente alla costituzione dello Spin-Off;
- b) i risultati siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione dello Spin-Off e sia pure nel periodo di permanenza dello Spin-Off all'interno delle strutture dell'Università;
- c) i risultati siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.

In tali ultimi casi la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti è soggetta a contitolarità tra Università e lo Spin-Off nella misura determinata da appositi accordi.

Il trasferimento di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dall'Università allo Spin-Off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica, in relazione alla quota di diritti detenuti dall'Università.

A fronte di una specifica proposta economica, il Consiglio di Amministrazione dell'Università può decidere di concedere allo Spin-Off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università, qualora sia reputato opportuno al fine del perseguimento degli obiettivi di valorizzazione alla partecipazione dell'Università stessa.

Articolo 14

Vigilanza ed obblighi d'informazione

Lo Spin-Off si impegna a fornire periodicamente all'Università le informazioni relative all'andamento della gestione, con particolare riguardo agli esercizi finanziari e ai relativi bilanci, e a predisporre una relazione sugli sviluppi pertinenti all'attuazione del Progetto. Tali informazioni devono essere comunicate al Rettore e al Dipartimento i quali provvederanno ad informare annualmente il Comitato Ordinatore e il Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 15

Riservatezza

I Soci Proponenti, i componenti della Commissione di Spin-Off e il personale dell'Università eventualmente coinvolto nella procedura di costituzione dello Spin-Off sono tenuti al dovere di riservatezza in relazione al Progetto e alla relativa documentazione al fine di salvaguardare gli interessi dei Soci Proponenti ed eventuali interessi dell'Università alla partecipazione nello Spin-Off.

Articolo 16

Norme finali

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Ordinatore, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione la normativa vigente in materia di Spin-Off universitari.